SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 234

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. **158.**

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente garantire il contenimento del disagio abitativo relativamente a particolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree metropolitane, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. De Murtas Nicola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. De Murtas Nicola, nato il 20 gennaio 1964 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» - rilasciato nel novembre 2007 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna) - ai fini dell'accesso ed professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari il 4 marzo 1997, omologato in Spagna nell'aprile 2007;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre del 2000;

Considerato infine che ha presentato in data 6 giugno 2008 il certificato rilasciato dalla Corte d'appello di Cagliari datato 29 maggio 2008 attestante il superamento delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2006/2007;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. De Murtas Nicola, nato il 20 gennaio 1964 a Cagliari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copra autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale verte su ordinamento e deontologia professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A07458

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.414 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 maggio, 9 giugno, 25 luglio e 8 settembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, di cui al decreto del 9 maggio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 maggio 2008.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 maggio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07659

DECRETO 9 ottobre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cor-

nice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.414 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 10 maggio, 11 giugno, 10 luglio e 10 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto del 10 aprile 2007, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, di cui al decreto del 10 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della diciassettesima dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 aprile 2007.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto non verranno corrisposte dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, saranno già scadute.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione,

provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 aprile 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 20 aprile 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07660

DECRETO 9 ottobre 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.414 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti ministeriali in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno, 29 luglio, 24 settembre, 27 ottobre e 22 dicembre 2003, 10 aprile 2008 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 22 aprile 2003, ove si prevedeva, tra l'altro, che la riapertura della presente emissione potesse avvenire anche nel corso degli anni successivi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione dell'undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto

ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2008, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto

ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2009 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07661

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 ottobre 2008.

Non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziare, strumentali e di personale;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1112/2002 e 2229/2004 che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2008/317/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i successivi regolamenti collegati di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i pareri espressi dagli esperti del gruppo residui operante all'interno della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che i notificanti delle sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, hanno informato la Commissione che non intendevano partecipare al programma di lavoro, di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni utili che avrebbero permesso di concludere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopraccitate, soddisfavano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive estratto di equiseto e chinina cloridrata;

Considerato che la Commissione ha deciso che potevano essere prorogati i termini per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone per specifici impieghi (usi essenziali) per i quali attualmente non sono disponibili valide alternative;

Considerato che per la sostanza attiva rotenone l'Italia ha sottolineato la necessità di doverla continuare ad utilizzare per un periodo più lungo rispetto a quello fissato dalla decisione;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione delle citate sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive autorizzate in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rotenone, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi, a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive rotenone, estratto di equiseto e chinina cloridrata, non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a partire dal 10 ottobre 2008.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone riportati nell'allegato *B* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 aprile 2011 limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali).

3. Le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, dovranno provvedere all'adeguamento delle etichette con le limitazioni agli impieghi di cui al precedente comma.

4. Il mantenimento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, per gli usi essenziali, è subordinato al rispetto delle condizioni di Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, al fine del loro mantenimento, dovranno provvedere ad adeguare le etichette inserendo sia gli impieghi di cui al comma 2, che le frasi tipo sui rischi e sulle precauzioni da adottare per tutelare la salute dell'uomo e degli animali e per salvaguardare l'ambiente così come previsto dalla direttiva 2003/82/CE.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 1, è consentita fino al 10 ottobre 2009. Le imprese titolari di tali prodotti fitosanitari devono provvedere a modificare le etichette, mantenendo i soli impieghi, riportati nella V colonna dell'allegato *A* al presente decreto.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, contenenti nelle etichette colture diverse dagli usi essenziali, opportunamente adeguate al rispetto delle nuove condizioni di LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati, è consentita fino al 10 ottobre 2009.

3. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 2, comma 2, che risulteranno in commercio al 30 aprile 2011, con le etichette adeguate agli usi autorizzati, è consentita fino al 30 aprile 2012.

4. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone con usi diversi riportati in etichetta.

Il presente decreto dirigenziale, sarà notificato alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO *A*

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone revocati dal 10 ottobre 2008 con smaltimento scorte fino al 10 ottobre 2009

	I	II	III	IV	V
	N. reg.ne	**Prodotto fitosanitario**	**Data di Reg.ne**	**Impresa**	**Impieghi consentiti, per lo smaltimento scorte, dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati**
1.	013226	ROKIS	14/04/2006	AGRIM S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivai;
2.	011020	DERROT	25/09/2001	CERRUS S.A.S.	Lattuga, scarola, radicchio, spinaci solo in campo, floreali ed ornamentali
3.	012197	ELLIPTICA	28/03/2006	CERRUS S.A.S	ortaggi a foglia ed erbe fresche, fragola (solo in campo) floreali, ornamentali, forestali, vivai, Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici;
4.	013413	ROPIR	13/11/2006	CHEMIA S.p.A.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivai;
5.	012012	BIOPHYTOZ L2	29/05/2006	EUPHYTOR sarl	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivai;
6.	012150	PHYTROL	29/05/2006	EUPHYTOR sarl	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose;
7.	010901 PPO	MAX P	07/05/2001	GUABER S.p.A.	Impiego Floreale e di giardinaggio per uso domestico e di appartamento;
8.	012937	ROTAX POLVERE	10/10/2005	ITAL-AGRO S.r.l.	Lattuga, scarola, radicchio, spinaci (solo in campo), floreali ed ornamentali, forestali;
9.	012787	PIROX	28/07/2005	SIPCAM S.p.A.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivai; Ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici:
10.	012705	PIROTEN EC	05/07/2005	SOCOA TRADING S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere, vivai;
11.	012660	ROTEPIR EC	18/05/2005	SOCOA TRADING S.r.l.	Tabacco, floreali, ornamentali, forestali, foraggere leguminose, vivai;

ALLEGATO *B*

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone autorizzati fino al 30 aprile 2011

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data di reg.ne**	**Impresa**	**usi essenziali autorizzati**
1.	011855	LYSTRA	10/10/2005	CERRUS S.A.S. DI RONZONI G. & C.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
2.	011019	ROTEMIX	25/09/2001	CERRUS S.A.S. DI RONZONI G. & C.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
3.	011826	ETIKA	10/10/2005	ERREGI S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
4.	011178	BIOROTEN	05/02/2002	INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
5.	012021	PIRETRONE	08/07/2005	INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
6.	013740	NIMBO	11/04/2007	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
7.	007945	ROTENA	06/02/1991	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
8.	011371	ROTENA 43	18/06/2002	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata
9.	013347	SHOW TOP	07/07/2006	SERBIOS S.r.l.	mela, pera, pesca, ciliegia, vite, patata

08A07531

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 settembre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «T.F. Società Cooperativa a r.l.», in Torino.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 197/2006, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società T.F. Società Cooperativa a r.l., con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risultava destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. Penale nr. 6268/06 RG. Nr. DDA;

Considerato che con ordinanza del 4 settembre 2008 la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, disponendo l'immediata scarcerazione dello stesso dott. Caruso, riqualificava il reato nell'ipotesi prevista dagli articoli 119 e 319 c.p.;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse supportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 28 aprile 2006, limitatamente alla nomina dello stesso quale Commissario liquidatore della società T.F. Società Cooperativa a r.l., con sede in Torino;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 28 aprile 2006, n. 197/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società T.F. Società Cooperativa a r.l., con sede in Torino, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. In sostituzione del dott. Gianluigi Caruso è nominato commissario liquidatore della stessa società cooperativa e per la durata della sospensione di cui al comma 1 l'avv. Vincenzo Fanelli, nato a Latronico (Potenza) il 13 aprile 1946, con studio in Torino in via Sagliano Micca n. 4.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07457

DECRETO 2 ottobre 2008.

Gestione commissariale della società cooperativa «C.D.R. Trasporti piccola società cooperativa a r.l.», in Poggiomarino, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 12 dicembre 2005 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «C.D.R. Trasporti piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Poggiomarino (Napoli);

Riscontrato che nel predetto verbale il revisore ha proposto il provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Viste le irregolarità indicate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato accertamento ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «C.D.R. Trasporti piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Poggiomarino (Napoli) c.f. 03837511215 costituita in data 17 maggio 2000 a rogito notaio dott. Monda Alfonso di Napoli.

Art. 2.

Il dott. Guida Guido, nato a Mugnano di Napoli il 23 gennaio 1980 e residente a Napoli alla via Scala n. 13, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07502

DECRETO 2 ottobre 2008.

Gestione commissariale della società cooperativa «Costruire oggi società cooperativa a r.l.», in Casal di Principe, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento datato 26 maggio 2006 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Costruire oggi società cooperativa a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta);

Riscontrato che nel predetto verbale il revisore ha proposto il provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Viste le irregolarità indicate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato accertamento ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Costruire oggi soc. coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) c.f. 02030300616 costituita in data 15 luglio 1992 a rogito notaio dott. Giovanni Lupoli di Capua.

Art. 2.

Il dott. Nardone Alfredo, nato a Vico Equense (Napoli) il 16 dicembre 1978 e residente in Scisciano (Napoli) alla via Roma n. 21, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07503

DECRETO 2 ottobre 2008.

Gestione commissariale della società cooperativa «Info service», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di mancata revisione datato 24 ottobre 2006 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Info Service» con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Riscontrato che nel predetto verbale il revisore ha proposto il provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Viste le irregolarità indicate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato accertamento ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Info Service» con sede in Margherita di Savoia (Foggia) c.f. 02302950718 costituita in data 11 marzo 1998 a rogito notaio dott. Mario Lamanna di Barletta.

Art. 2.

Il dott. Savino Giovanni, nato a Castellana Grotte (Bari) il 25 aprile 1975 e residente in Conversano (Bari) a piazza Aldo Moro n. 13, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07504

DECRETO 2 ottobre 2008.

Gestione commissariale della società cooperativa «Edil Alba 82 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Quarto, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento del 25 marzo 2006 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Edil Alba 82 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Quarto (Napoli);

Riscontrato che nel predetto verbale il revisore ha proposto il provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Viste le irregolarità indicate in sede ispettiva cui si rinvia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 29 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato accertamento ispettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edil Alba 82 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Quarto (Napoli) c.f. 03944090632 costituita in data 10 novembre 1982.

Art. 2.

Il dott. Romano Alessio, nato a Napoli il 1° agosto 1979 e residente in Napoli a via Luca Giordano n. 87, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07505

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Ca' Rizzo Patariol S.p.a», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 febbraio 1998 con il quale la Ca' Rizzo Patariol S.p.a. con sede legale in Milano, Galleria Passerella, 2, codice fiscale n. 02077560171, facente capo al Gruppo Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lombardi sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Lombardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Ca' Rizzo Patariol S.p.a. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ca' Rizzo Patariol S.p.a., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ca' Rizzo Patariol S.p.a. con sede legale in Milano, Galleria Passerella, 2, codice fiscale n. 02077560171.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ca' Rizzo Patariol S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07463

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Casa in Solariolo S.p.a.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 aprile 1995 con il quale la Casa in Solariolo S.p.a. con sede legale in Milano, piazza San Babila, 5, codice fiscale n. 06316440152, facente capo al Gruppo Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lombardi sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Lombardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Casa in Solariolo S.p.a., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Casa in Solariolo S.p.a., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Casa in Solariolo S.p.a. con sede legale in Milano, piazza San Babila, 5, codice fiscale n. 06316440152.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Casa in Solariolo S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07464

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «The System S.r.l.», in Rezzato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 ottobre 1993 con il quale la The System S.r.l. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 02907660175, facente capo al Gruppo Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lombardi sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Lombardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della The System S.r.l. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della The System S.r.l. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della The System S.r.l. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 02907660175.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della The System S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07465

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Thesaurum Finanziaria S.p.a.», in Rezzato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 ottobre 1993 con il quale la Thesaurum Finanziaria S.p.a. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 01365730173, facente capo al Gruppo Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lombardi sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato

il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Lombardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Thesaurum Finanziaria S.p.a. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum Finanziaria S.p.a. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum Finanziaria S.p.a. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 01365730173.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum Finanziaria S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07466

DECRETO 6 ottobre 2008.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Thesaurum S.r.l.», in Rezzato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, comma 498 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 27 gennaio 1997 con il quale la Thesaurum S.r.l. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 98005570175, facente capo al Gruppo Lombardi, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Petrillo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Lombardi sono stati nominati commissari liquidatori i signori dott. Dario Brambilla, dott. Giorgio Cumin, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Lombardi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone di dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 24 giugno 2008 con la quale i commissari liquidatori hanno chiesto l'adozione del provvedimento di chiusura della procedura amministrazione straordinaria della Thesaurum S.p.l. avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi compresi il deposito del bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione e l'esecuzione del riparto finale dell'attivo ai creditori;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum S.r.l. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum S.r.l. con sede legale in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII, 80, codice fiscale n. 98005570175.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Thesaurum S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 6 ottobre 2008

Il direttore generale per la politica industriale
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

08A07467

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 ottobre 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2008, recante la «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008;

Vista la nota prot. n. U.L./2008/7028 del 31 luglio 2008, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'integrazione dei dati di cui all'allegato 2 al citato decreto del 29 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTS di Palermo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Palermo.

2. La Capitaneria di porto di Palermo è l'autorità VTS di Palermo.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Palermo è definita dall'insieme dei seguenti punti:

a) lat. 38° 07'.7 N - long. 013° 22'.6 E (racon Palermo);

b) lat. 38° 24'.7 N - long. 013° 22'.6 E;

c) lat. 38° 16'.3 N - long. 013° 41'.5 E;

d) lat. 38° 07'.6 N - long. 013° 41'.5 E;

e) lat. 38° 07'.5 N - long. 013° 30'.7 E (capo Mongerbino).

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Palermo e la nave è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Palermo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Palermo, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Palermo, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Palermo sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Palermo;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Palermo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Palermo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Art. 6.

Sostituzione del decreto ministeriale 29 luglio 2008

Il presente decreto sostituisce il decreto del 29 luglio 2008, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DI PALERMO

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Palermo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Palermo contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

2. Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A07438

DECRETO 2 ottobre 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1998, concernente «Disposizioni relative all'organizzazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio»;

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2008, recante la «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008;

Vista la nota prot. n. U.L./2008/7028 del 31 luglio 2008, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'integrazione dei dati di cui all'allegato 2 al citato decreto del 29 luglio 2008;

Considerato che è già operante un sistema di monitoraggio del traffico in transito attraverso le Bocche di Bonifacio, denominato «Bonifacio traffic», sulla base di pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale e di discendenti accordi tra lo Stato francese e lo Stato italiano tendenti a disciplinare il servizio, secondo criteri uniformi ed in condizioni di reciprocità, su un tratto di mare che comprende porzioni di mare territoriale dei due Stati;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle successive norme in materia di monitoraggio del traffico navale per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, collocare l'organizzazione del sistema di monitoraggio del traffico già sancito dal decreto ministeriale 27 novembre 1998 nel più ampio contesto dell'organizzazione nazionale deputata al controllo del traffico marittimo (VTS);

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il centro VTS delle Bocche di Bonifacio che esercita l'attività di controllo del traffico marittimo in transito nell'area individuata dal successivo art. 2.

2. Per gli effetti del decreto ministeriale 27 novembre 1998, il centro VTS delle Bocche di Bonifacio conserva la denominazione internazionale di servizio di «Bonifacio traffic».

3. La Capitaneria di porto di La Maddalena è l'autorità VTS delle Bocche di Bonifacio e presso di essa (comprensorio di Guardia vecchia) ha la sede il centro VTS «Bonifacio traffic».

Art. 2.

Area VTS

L'area VTS delle Bocche di Bonifacio è definita dall'insieme dei seguenti tre settori:

a) settore alfa: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41° 22'.05 N - 009° 22'.85 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti A e B del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41° 26'.9 N - 009° 24'.5 E e 41° 19'.31 N - 009° 28'.40 E;

b) settore bravo: canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:

A 41° 22'.55 N - 009° 22'.38 E;

B 41° 21'.58 N - 009° 23'.30 E;

C 41° 16'.75 N - 009° 15'.75 E;

D 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E;

E 41° 19'.18 N - 009° 06'.51 E;

F 41° 18'.00 N - 009° 15'.25 E;

c) settore charlie: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41°17'.96 N - 009°06'.33 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti E e D del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41°21'.37 N - 009°01'.47 E e 41°13'.57 N - 009°03.15 E.

L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Regime di partecipazione

1. Sono soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale in transito all'interno dell'area VTS delle Bocche di Bonifacio le unità da passeggeri e da carico di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate.

2. Dall'obbligo di partecipazione di cui al comma 1 sono esentate le seguenti tipologie di unità:

a) navi da guerra o adibite ai trasporti di truppe o navi in uso governativo non commerciale;

b) navi senza propulsione meccanica;

c) navi in legno di costruzione primitiva;

d) unità da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri fuori tutto;

e) unità da pesca.

3. Quale sostanziale ausilio alla sicurezza della navigazione che si svolge nell'area delle Bocche di Bonifacio, è ammessa la partecipazione, su base volontaria, anche di unità non soggette all'obbligo di partecipazione.

Art. 4.

Obbligo di rapportazione

Le navi che intendano transitare l'area VTS delle Bocche di Bonifacio, con direttrice est-ovest e viceversa, inoltrano preventiva comunicazione al centro VTS «Bonifacio Traffic» seguendo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale 27 novembre 1998 riportate in seno all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 5.

Servizi erogati dal VTS

L'autorità VTS delle Bocche di Bonifacio, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni, che si estrinseca nell'informare tutte le unità in transito dallo stretto delle condizioni di navigazione e dei pericoli esistenti;

b) il servizio di assistenza, su richiesta dell'unità navale o quando ritenuto necessario dall'autorità VTS, in presenza di circostanze che costituiscono pericolo per la sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare o per l'ambiente marino e costiero.

Art. 6.

Ulteriori prescrizioni

1. Ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con l'adozione di particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta di «Bonifacio traffic»;

d) comunicare immediatamente a «Bonifacio Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che, qualora si tratti di unità soggetta al regime di partecipazione all'area VTS delle Bocche di Bonifacio, intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui al precedente art. 4.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate dal presente decreto non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme della Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Art. 7.

Sostituzione del decreto ministeriale 29 luglio 2008

Il presente decreto sostituisce il decreto del 29 luglio 2008, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DELLE BOCCHE DI BONIFACIO
(Stralcio cartografico di cui all'art. 2 ultimo comma)

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE
PREVISTA DALL'ART. 4
(in applicazione dell'art. 6 del decreto 27 novembre 1998)

Le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifacio in direzione est-ovest e viceversa, ovvero in direzione nord-sud e viceversa comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) a «Bonifacio Traffic» contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

avarie, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, ovvero quando oltrepassi le seguenti linee:

congiungente il beacon di Capo de Feno (Corsica) con il punto 41° 19'.18N - 009° 06'.51 E, ovvero il beacon di Capo Testa (Sardegna) con il punto 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E, per navi con rotta est-ovest;

congiungente Punta Rondinara (Corsica) con il punto 41° 22'.55 N - 009° 22'.38 E, ovvero Punta Galera (Sardegna) con il punto 41° 21.58 N - 009° 23'.30 E, per navi con rotta ovest-est.

08A07439

DECRETO 2 ottobre 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2008, recante la «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trapani ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trapani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008;

Vista la nota prot. n. U.L./2008/7028 del 31 luglio 2008, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'integrazione dei dati di cui all'allegato 2 al citato decreto del 29 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È attivato il Centro VTSL di Trapani che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Trapani.

2. La Capitaneria di porto di Trapani è l'autorità VTS di Trapani.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Trapani è definita dall'insieme dei seguenti punti:

a) Capo San Vito;

b) lat. 38° 10'.6 N - long. 012° 26'.1 E;

c) lat. 38° 09'.3 N - long. 012° 16'.2 E;

d) lat. 37° 57'.7 N - long. 012° 12'.4 E;

e) Capo Lilibeo.

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Trapani e la nave è la zona di mare adiacente l'area VTS ed è ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Trapani prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Trapani, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Trapani, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Trapani sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Trapani;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Trapani ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Trapani dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Art. 6.

Sostituzione del decreto ministeriale 29 luglio 2008

Il presente decreto sostituisce il decreto del 29 luglio 2008, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DI TRAPANI

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Trapani comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Trapani contenente i seguenti dati:

identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);

gruppo data orario in UTC e posizione;

rotta e velocità;

pescaggio;

porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;

carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;

caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;

indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;

numero totale di persone a bordo;

difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;

2) il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A07440

DECRETO 2 ottobre 2008.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;

Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2008, recante la «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Mazara del Vallo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008;

Vista la nota n. U.L./2008/7028 del 31 luglio 2008, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto l'integrazione dei dati di cui all'allegato 2 al citato decreto del 29 luglio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. È istituita il Centro VTSL di Mazara del Vallo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo.

2. La Capitaneria di porto di Mazara del Vallo è l'autorità VTS di Mazara del Vallo.

Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Mazara del Vallo è definita dall'insieme dei seguenti punti:

1) lat. 37° 34' 51" N - long. 012° 51' 55" E (limite a terra del Vallone Guerra di mare);

2) lat. 37° 20' 17" N - long. 012° 47' 46" E;

3) lat. 37° 21' 25" N - long. 012° 40' 37" E;

4) lat. 37° 23' 13" N - long. 012° 32' 55" E;

5) lat. 37° 32' 24" N - long. 012° 19' 00" E;

6) lat. 37° 39' 59" N - long. 012° 13' 53" E;

7) lat. 37° 41' 36" N - long. 012° 13' 42" E;

8) lat. 37° 41' 32" N - long. 012° 29' 02" E (limite a terra di Punta Torrazza).

2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Mazara del Vallo e la nave, è la zona di mare adiacente all'area VTS, ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del Vallo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Mazara del Vallo, seguendo le procedure e le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Mazara del Vallo, in conformità alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nell'area VTS di Mazara del Vallo sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Mazara del Vallo;

d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Mazara del Vallo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre1977, n. 1085.

Art. 6.

Sostituzione del decreto ministeriale 29 luglio 2008

Il presente decreto sostituisce il decreto del 29 luglio 2008, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

AREA VTS DI MAZARA DEL VALLO

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'INOLTRO
DELLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Mazara del Vallo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Mazara del Vallo contenente i seguenti dati:
   identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
   gruppo data orario in UTC e posizione;
   rotta e velocità;
   pescaggio;
   porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
   carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;
   caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;
   indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
   numero totale di persone a bordo;
   difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave;
2. il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.

08A07404

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 227 del 29 settembre 2005 con il quale al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (Asti), S.P. Valtiglione è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, ubicato in Isola d'Asti (AT), S.P. Valtiglione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi fissi	MP02 - 2006 Rev.9
Acidita` totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par 5.2
Acidita` volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2 e par. 3
Alcoli terpenici	MP05 - 2007 Rev. 4
Anidride Carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37, par. 2
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Estratto secco totale, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + p.to 5 (Circ MIPAF 17/03/2003)
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Litio	DM 12/03/1986 GU N 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Metanolo	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2006
Ocratossina A	MP01 - 2007 Rev. 7
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3 e 4

08A07459

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Commissione per le adozioni internazionali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2008, reg. n. 8 foglio n. 289, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi è nominato presidente della Commissione per le adozioni internazionali.

08A07696

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 22 settembre 2008 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Isabella Tagliaviva, console generale onorario del Regno di Norvegia in Palermo.

08A07461

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Fondazione di culto e di religione denominata «Maria Mater Ecclesiae - Fondazione Mons. Biagio D'Agostino», in Vallo della Lucania.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 settembre 2008, viene estinta la Fondazione di culto e di religione denominata «Maria Mater Ecclesiae - Fondazione Mons. Biagio D'Agostino», con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Vallo della Lucania, con sede in Vallo della Lucania (Salerno).

08A07546

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto n. 44062 del 6 agosto 2008 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 13 settembre 2007, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

imprese impegnate nei lavori di restauro dell'ex Casino Reale del Quisisana in Castellammare di Stabia.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 44062 del 6 agosto 2008 stata autorizzata la corresponsione dal 13 settembre al 12 dicembre 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

08A07460

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Cardioaspirin»

Con la determinazione aRSM -32/2008-22 del 29 settembre 2008; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: CARDIOASPIRIN.

confezione: 024840086.

descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., viale Certosa, 130 - 20156 Milano.

08A07506

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano.

Con la determina di seguito specificato è stata sospesa su richiesta della Ditta l'autorizzazione alla produzione della sotto indicata officina di materie prime farmacologicamente attive per uso umano:

Determina N. aMP-100/2008 del 22 settembre 2008;

Sanofi-Aventis S.p.a., via Piranesi, 38 - 20158 Milano;

Motivo della sospensione: su richiesta della Ditta.

08A07507

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRAPANI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani, con deliberazione n. 79 del 16 settembre 2008, ha nominato ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il dott. Giuseppe Cassisa conservatore del registro delle imprese a decorrere dal 6 ottobre 2008.

08A07462

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-246) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 0 2 0 *

€ 1,00